

dr. G. MAAS

dr. M. STOCKER

dr. K. STOCKER

dr. H.W. WICKERTSHEIM

dr. R. SIEBENFÖRCHER

dr. U. MAAS

#### Circolare informativa – area tributaria

### Il regime forfetario e le novità della finanziaria 2023

Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell'art. 1, comma 54, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, in vigore dall'1.1.2023.

La modifica principale riguarda l'aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l'accesso / uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.

Considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023.

## Cause ostative al regime forfetario

Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che:

- a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito.
- b) non sono residenti in Italia. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- c) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- d) contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
  - partecipano a società di persone / studi associati nonché ad imprese familiari; ovvero
  - controllano direttamente o indirettamente srl esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

d-bis) soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di una professione.

d-ter) nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati, compreso il reddito da pensione, eccedenti € 30.000.

Va evidenziato che tale ipotesi di esclusione non rileva nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

## Uscita dal regime in corso d'anno

La Finanziaria 2023 modifica inoltre la regola di "uscita" dal regime. Se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

SEITE 1/2

# CONTRACTA

Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:

- compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA.

#### Fattura elettronica:

sono obbligati all'emissione della fattura elettronica chi ha conseguito ricavi / compensi superiori ad € 25.000 nell'anno 2021 (!). Tutti gli altri possono continuare anche nel 2023 ad emettere fatture cartacee – resta fermo che i contribuenti forfettari hanno la possibilità di adottare la fatturazione elettronica per scelta (facoltà).

Per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS (medici, per prestazioni sanitarie alla persona) vige invece il divieto di emissione della fattura elettronica

Ricordiamo infine che i contribuenti forfettari sono sempre tenuti ad applicare l'imposta di bollo di € 2 per tutte le fatture superiori a € 77,47.

Merano, gennaio 2023

#### STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it